

## NOTA INFORMATIVA N. 8/2017

### DEPOTENZIATA L'ACE, INCENTIVO ALLA CAPITALIZZAZIONE DELLE IMPRESE.

*La legge di bilancio 2017 riduce il rendimento nozionale, introduce ulteriori restrizioni antielusive e nuove regole di determinazione della base ACE per i soggetti irpef con l'effetto di ridimensionare l'incentivo.*

#### 1. Premessa

La L. 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) contiene una serie di misure che depotenziano la deduzione dal reddito per le imprese che aumentano il patrimonio netto, denominata Ace (*aiuto alla crescita economica*), introdotta dall'art. 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214.

L'agevolazione interessa le società di capitali, gli enti commerciali, le stabili organizzazioni di società non residenti (soggetti all'ires) nonché gli imprenditori individuali, le società in nome collettivo ed in accomandita semplice in contabilità ordinaria (soggetti all'irpef) e consiste in una **deduzione dal reddito d'impresa (ma non ai fini irap) di un importo pari al prodotto tra una predeterminata aliquota percentuale (il "rendimento nozionale") e l'incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.**

#### 2. Il rendimento nozionale

Il rendimento nozionale, determinato al 4,75% per il 2016, viene fissato al 2,3% per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e al 2,7% per i periodi d'imposta successivi.

#### 3. Il capitale proprio rivelante: incrementi, decrementi e sterilizzazioni successivi alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010

##### 3.1 Gli incrementi del capitale proprio

L'incremento del capitale proprio è costituito dalle seguenti operazioni successive alla data di chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010 (quindi dal 1° gennaio 2011 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare):

- a) versamenti in denaro (aumenti di capitale, versamenti a sovrapprezzo azioni o quote, versamenti a riserva conto capitale o a fondo perduto), ivi comprese le rinunce incondizionate dei soci al diritto di restituzione dei crediti che essi hanno nei confronti della società e la compensazione dei crediti in sede di sottoscrizione di aumenti di capitale; tali versamenti si computano a partire dalla data del versamento

- b) o rinuncia o compensazione ossia in proporzione al numero dei giorni dell'esercizio mancanti dalla data suddetta;
- c) accantonamenti di utili, ad esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili (es. riserva per acquisto azioni proprie o riserve derivanti da processi di valutazione quali la riserva da valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto, la riserva utili su cambi, le riserve di rivalutazione e la riserva di utili da *fair value*); si computano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve si sono formate.

Se il periodo d'imposta è superiore o inferiore ad un anno, la variazione in aumento del capitale proprio va raggugliata alla durata del periodo stesso. Per i soggetti il cui primo esercizio inizia successivamente al 31 dicembre 2010 si considera incremento tutto il patrimonio conferito.

### 3.2. I decrementi del capitale proprio

Si deducono dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati:

- a) riduzioni del patrimonio netto a favore dei soci partecipanti (dividendi, riduzioni del capitale sociale, distribuzione di riserve di capitale, anche mediante assegnazioni in natura);
- d) acquisti di partecipazioni in società controllate;
- e) acquisti di aziende o di rami di aziende.

### 3.3 Le sterilizzazioni del capitale proprio agevolabile

Le seguenti fattispecie sono considerate potenzialmente elusive e, in quanto tali, riducono automaticamente l'incremento di capitale proprio agevolabile, salva la loro disapplicazione ottenuta mediante istanza di interpello:

- a) i conferimenti in denaro in favore di società del gruppo;
- b) i conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti controllati da soggetti residenti;
- c) i conferimenti in denaro provenienti da soggetti non residenti domiciliati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni;
- d) l'acquisizione di partecipazioni ed aziende, se avvenute infragruppo;
- e) l'incremento dei crediti di finanziamento nei confronti di società del gruppo;
- f) l'incremento delle consistenze in titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni, nuova ipotesi introdotta dalla legge di bilancio 2017 per i soggetti diversi dalle banche e dalle assicurazioni, con effetto già dall'esercizio in corso al 31.12.2016.

### 3.4. Il limite del patrimonio netto

La variazione in aumento netta del capitale proprio (incrementi meno decrementi meno sterilizzazioni) non può comunque eccedere l'ammontare del patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, con l'esclusione delle riserve destinate all'acquisto di azioni proprie. Le perdite di esercizio non rilevano quale decremento del capitale, mentre assumono rilievo con riguardo alla determinazione dell'ammontare del patrimonio netto.

#### 4. Il riporto della deduzione

La deduzione ACE superiore al reddito complessivo netto non genera una perdita fiscale, ma sarà computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi: l'effetto è favorevole in quanto l'eccedenza è riportabile senza le limitazioni quantitative a cui sono soggette le perdite (80% del reddito imponibile). Per le società in trasparenza, l'eccedenza è attribuita a ciascun socio in misura proporzionale alla sua quota di partecipazione agli utili e deducibile dal suo reddito d'impresa.

La legge di bilancio 2017 ha introdotto l'esclusione del riporto delle eccedenze maturate qualora la maggioranza delle partecipazioni venga trasferita o comunque acquisita da terzi ed inoltre, entro due periodi successivi o anteriori rispetto al trasferimento, si modifichi l'attività effettivamente esercitata

#### 5. L'ACE per i soggetti irpef

La legge di bilancio stabilisce che, dal periodo d'imposta 2016, per i soggetti passivi irpef (imprese individuali e società di persone), in luogo del criterio fino ad ora vigente del patrimonio netto risultante dal bilancio al termine di ciascun esercizio, si assume la seguente somma:

- differenza tra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e quello al 31 dicembre 2010, che rileva quale base ACE "permanente";
- incremento patrimoniale generatosi dal periodo d'imposta 2016, determinato con le stesse regole dei soggetti IRES.

1 febbraio 2017